

Formazione professionale a tempo parziale sancita dalla legge con ripartizione flessibile dell'orario su più giornate lavorative a favore di un'inclusione efficace nel mercato del lavoro

Petizione della commissione Educazione, formazione e lavoro della sessione delle persone con disabilità 2026

Autrici/tori: Julian Moser, Simone Tuena-Küpfer

Rivendicazione

Ai sensi dell'art. 63, cpv. 1 della Costituzione federale, il Consiglio federale e le Camere federali sono esortati a completare la Legge sulla formazione professionale (LFPr; RS 412.10) e, nella misura in cui sia necessario, l'Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr) affinché garantiscano alle persone con disabilità o con malattie croniche il diritto esplicito a un adeguamento della durata della formazione o del contratto di apprendistato.

La formazione professionale va inoltre sviluppata in modo da consentire offerte bilingui nella lingua dei segni a livello svizzero e da garantirle in caso di fabbisogno accertato, cosicché nessuna persona sorda venga esclusa a causa delle mancate conoscenze di una lingua scritta.

In tale ottica, si potrebbe in particolare completare l'art. 18 LFPr o creare una base legale a sé stante. Si rivendica in ogni caso una modifica del diritto vigente, dato che un diritto esplicito di tale natura al momento non sussiste.

L'obiettivo è costituire una base giuridica nazionale uniforme per una formazione professionale a tempo parziale riconosciuta a tutti i livelli (AFC, CFP, formazione pratica). Un grado di occupazione ridotto (p.es. 80%, 60%, 50%, 40% o meno) deve poter essere ripartito in modo flessibile su più unità di lavoro e di apprendimento di breve durata nell'arco di una settimana, di pari passo con un allungamento proporzionale della durata della formazione per non pregiudicare la qualità della formazione né la salute della persona in questione. I contenuti della formazione, gli obiettivi di apprendimento, le competenze e i titoli di studio restano invariati. Vengono modificati esclusivamente il grado di occupazione, l'organizzazione e la durata della formazione.

Perché questo diritto possa essere implementato in modo efficace, la flessibilizzazione temporale deve riguardare l'azienda formatrice, la scuola professionale e i corsi interaziendali. A tale scopo, la Confederazione (SEFRI), i Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro creano le condizioni legali e organizzative per forme di insegnamento flessibili, modulari e offerte in versione digitale o ibrida, così da evitare sovrapposizioni e sovraccarichi per la salute. L'organizzazione della formazione e del tempo di lavoro deve altresì tenere conto di appuntamenti per terapie, trattamenti e accertamenti legati alla disabilità, nonché di periodi di riposo e di rigenerazione necessari dal punto di vista medico.

Motivazione

Il sistema di formazione professionale vigente in Svizzera è considerato un modello, ma è tuttora improntato al tempo pieno (100%). In determinate circostanze è possibile prevedere una riduzione per esempio all'80 per cento (con ripartizione delle ore su quattro giorni lavorativi), ma non sussiste un diritto uniforme a livello svizzero a un prolungamento della durata della formazione. Spesso, l'insieme delle nozioni scolastiche e aziendali deve essere appreso nel corso della durata regolare di tre-quattro anni, benché il tempo di lavoro a disposizione sia inferiore. Per le persone con disabilità, malattie croniche o un fabbisogno regolare di terapie, trattamenti e accertamenti, è difficilissimo tenere il passo.

Per molti giovani e giovani adulti con neurodivergenze e disturbi psichici, cognitivi o fisici, il carico non è generato solo dalle esigenze specialistiche della formazione. Calcolando anche il tempo per gli spostamenti, i trattamenti e le terapie regolari occupano sovente più ore la settimana. A ciò si aggiungono la necessità di prendersi dei momenti per riposare, il bombardamento di stimoli e la persistente sollecitazione cognitiva. Orari e piani di lavoro fissi pregiudicano quindi la possibilità di organizzare la formazione tenendo conto delle esigenze di salute.

Una formazione professionale inclusiva deve permettere di ripartire in modo flessibile un grado di occupazione ridotto su più giornate di lavoro brevi o prevedere modelli di insegnamento adattati, nella misura in cui ciò sia necessario dal punto di vista medico. Senza questa flessibilizzazione e la possibilità di prolungare di conseguenza la durata della formazione, molte apprendiste e molti apprendisti faticano non per mancanza di capacità, ma a causa di condizioni quadro temporali e organizzative che non considerano le loro esigenze individuali. Tutto ciò può provocare assenze, interruzioni, problemi di salute e, a conti fatti, l'impossibilità di essere integrati nel mondo del lavoro primario.

Ai sensi dell'art. 63, cpv. 1 della Costituzione federale, la Confederazione è chiamata a emanare prescrizioni in materia di formazione professionale, una competenza che le permette di stabilire condizioni quadro giuridiche per modelli di formazione flessibili. Al contempo, l'art. 61a della Costituzione federale persegue l'obiettivo di uno spazio formativo svizzero coordinato e permeabile. Nell'ambito di questo compito di coordinamento, la Confederazione può creare insieme ai Cantoni le condizioni per un'attuazione quanto più possibile sistematica di modelli di formazione

flessibili. L'art. 63a della Costituzione federale prevede competenze analoghe nel campo delle scuole universitarie.

Per determinati gruppi di persone – in particolare per le sportive e gli sportivi d'élite – esistono già soluzioni flessibili che consentono di adeguare l'organizzazione della formazione. Le persone con disabilità, invece, al momento non godono di un diritto esplicito sancito dalla legge di prolungare o flessibilizzare la formazione professionale di base.

In diversi luoghi di apprendimento – aziende formatrici, scuole professionali, corsi interaziendali e procedure di qualificazione – vi sono inoltre lacune nel finanziamento e nel coordinamento delle prestazioni di sostegno necessarie. Urge dunque una migliore sintonizzazione tra gli uffici AI, le autorità cantonali per la formazione professionale, gli istituti di formazione e la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

L'attuazione della petizione avrebbe gli effetti positivi seguenti.

- **Riduzione delle interruzioni della formazione:** formazioni professionali a tempo parziale riducono il rischio di interruzione per motivi di salute.
- **Rafforzamento del mercato del lavoro:** le persone con disabilità hanno l'opportunità di sfruttare appieno le loro capacità – spesso straordinarie – e le loro competenze, e di metterle a disposizione del mercato del lavoro primario. Con il loro potenziale, forniscono un contributo prezioso e proficuo alle aziende e all'economia, e aiutano a gestire il problema della mancanza di manodopera specializzata.
- **Attuazione della Costituzione federale e della Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità:** gli adeguamenti proposti forniscono un contributo concreto all'attuazione dell'uguaglianza giuridica (art. 8, cpv. 2 Costituzione federale), al perseguimento degli obiettivi comuni dello spazio formativo svizzero (art. 61a Costituzione federale), alla concretizzazione delle competenze della Confederazione nel campo della formazione professionale (art. 63 Costituzione federale) e al rispetto degli obblighi della Svizzera sanciti dalla Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità.